

NEOSPERIENCE S.p.A.

Procedura Per Le Operazioni

Con Parti Correlate

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura OPC**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Neosperience S.p.A. (“**Neosperience**” o la “**Società**”) nella seduta del 19 novembre 2018, come successivamente modificata in data 30 giugno 2022 previo parere del Comitato Parti Correlate.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Procedura è stata predisposta sulla base dell'articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento CONSOB**”).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura OPC si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) ovvero ai Principi Contabili Internazionali (come infra definiti) richiamati dalla presente Procedura, si intendono automaticamente incorporate nella Procedura medesima, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura OPC, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società.

Resta comunque inteso che, in conformità all'articolo 4, comma 6, del Regolamento CONSOB, il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea dei Soci della Società ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile.

La Procedura OPC, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito internet della Società (www.neosperience.com).

Articolo 1**Obiettivi**

- 1.1 La Procedura OPC contiene le regole che disciplinano l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni effettuate con parti correlate (le **"Operazioni con Parti Correlate"** o **"Operazioni"**) poste in essere dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con Parti Correlate (come *infra* definite).
- 1.2 Ai fini dell'individuazione delle OPC ai sensi della Procedura OPC, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.

Articolo 2**Definizioni**

- 2.1 Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:

"Amministratori Indipendenti" si intendono gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

"Amministratori Non Correlati" si intendono gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

"Collegio Sindacale" si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

"Controllante" si intende colui che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e delle società controllanti (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti e i sindaci effettivi).

"Comitato Parti Correlate" si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Procedura OPC.

"Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard" si intende le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di Parte Correlata per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

"Consiglio di Amministrazione" si intende il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

"Funzione Responsabile" si intende la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l'organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di Società Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Società Controllata intende compiere.

"Gruppo" si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato (ovvero le Società Controllate).

"Indici di Rilevanza": si intendono gli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento 17221/2010, applicabili a seconda della specifica operazione.

"Interessi Significativi" si intende, ai fini della presente Procedura OPC, la valutazione in merito alla significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione in considerazione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. Tale valutazione è effettuata dagli Organi Delegati, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori

o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della società controllata o collegata — ivi inclusi i citati piani di incentivazione — rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;

“Operazione con Parti Correlate” ovvero **“Operazione”** ovvero **“OPC”** si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società ed una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 13;

“Operazioni di Importo Esiguo” si intendono le OPC che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 30.000 (trentamila/00) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) ovvero non superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

“OPC di Maggiore Rilevanza” si intendono le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati in apposito allegato alle Disposizioni Euronext Parti Correlate;

“OPC di Minore Rilevanza” si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

“OPC Ordinarie”: si intende ciascuna Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle società controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti;

“Organi Delegati” si intendono i consiglieri di amministrazione della Società muniti di deleghe di gestione;

“Parte Correlata”: ai fini della presente Procedura OPC, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Internazionali Contabili e, quindi, dello IAS 24 pro tempore vigente. Sulla base delle definizioni dai Principi Contabili Internazionali – che dovranno intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti agli stessi – e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. la Società);

“Presidente” si intende il presidente del consiglio di amministrazione della Società;

“Presidi Equivalenti” si intendono i presidi indicati al successivo articolo 7 della presente Procedura OPC, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'OPC qualora, in relazione a una determinata OPC, non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le specifiche regole di composizione;

“Principi Contabili Internazionali” si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

“Soci Non Correlati” si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

“TUF” si intende il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e successive modificazioni.

Articolo 3

Approvazione e modifiche alla Procedura OPC

- 3.1 Le delibere sulle modifiche da apportare alla Procedura OPC sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente, nominato dall’organo amministrativo della Società.
- 3.2 La presente Procedura OPC potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto di quanto indicato all’articolo 1, comma 3, delle Disposizioni Euronext Parti Correlate.

Articolo 4

Identificazioni delle Parti Correlate

- 4.1 Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata di cui alla presente Procedura OPC è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti nonché avendo riguardo all’intero corpo dei Principi Contabili Internazionali e alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili.
- 4.2 Gli Organi Delegati tengono, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimettono, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale della Società l’individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli Organi Delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle società controllate.
- 4.3 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate della Società che abbiano il controllo o il controllo congiunto della Società o che siano uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante (“**Parti Correlate Dirette**”) sono tenute, anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto agli Organi Delegati i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.
- 4.3 Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione agli Organi Delegati nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.
- 4.4 Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente Procedura, gli Organi Delegati potranno avvalersi di un’apposita funzione aziendale.

Articolo 5

Istruttoria ed approvazione delle OPC

- 5.1 Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell’articolo 10 del Regolamento 17221/2010 la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto la disciplina di cui al presente articolo 5 troverà applicazione sia con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza.
- 5.2 L’approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza non può essere oggetto di delega a singoli componenti dell’organo amministrativo, spettando in via esclusiva alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.
- 5.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo, l’organo competente a decidere sull’Operazione con Parti Correlate decide previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato ai sensi dell’articolo 8 della presente Procedura OPC.
- 5.4 Successivamente alla decisione dell’organo competente in ordine all’Operazione, lo stesso comunica senza indugio l’esito di tale decisione agli Organi Delegati ed alla Funzione Responsabile.

- 5.5 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, è trasmessa allo stesso un'informativa completa e adeguata sull'Operazione che si intende realizzare in tempo utile per consentire ai componenti dell'organo amministrativo un'accurata valutazione sull'Operazione proposta e comunque almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della relativa riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione della Società dovrà contenere:
- a) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare: dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - b) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - c) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
- 5.6 Ove ritenuto opportuno e/o necessario, il Consiglio di Amministrazione può decidere di avvalersi del supporto di esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, dei quali sarà valutata l'indipendenza, applicando i criteri specificati dalla normativa anche regolamentare vigente, ivi incluse le previsioni applicabili alle società Euronext Growth Milan.
- 5.7 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che approva un'Operazione dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.8 Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere elementi di riscontro.
- 5.9 Le Operazioni con Parti Correlate (diverse da quelle di competenza assembleare) possono essere approvate dagli Organi Delegati ovvero dal Consiglio di Amministrazione (a seconda della competenza) anche in presenza di un parere contrario del Comitato, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato, a condizione che, fermi ed impregiudicati gli obblighi di informativa *price sensitive* in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 12 della presente Procedura, venga pubblicato un documento informativo redatto ai sensi dell'apposito allegato alle Disposizioni Euronext Parti Correlate.
- 5.10 La medesima procedura di cui al presente articolo trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea dei Soci della Società, allorché tali Operazioni siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o debbano essere da questa autorizzate.
- 5.11 Qualora un'Operazione sia di competenza dell'Assemblea dei Soci della Società o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci stessa si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.
- 5.12 Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.13 Qualora, in relazione ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea dei Soci della Società, la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere negativo del Comitato, il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione è impedito solamente qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 6

Comitato Parti Correlate

- 6.1 Il Comitato Parti Correlate si compone di 3 amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti.
- 6.2 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Delegato nei casi previsti dalla presente Procedura OPC. Nella richiesta può essere indicato un termine entro il quale il Comitato Parti Correlate deve rilasciare il proprio parere sull'OPC esaminata.
- 6.3 I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 7.
- 6.4 Le decisioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza o per procedura scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi entro 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 7

Presidi Equivalenti

- 7.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata OPC su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione di cui all'articolo 6 della Procedura OPC, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:
- (a) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato Parti Correlate è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato Parti Correlate; ovvero
 - (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (a) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 5 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica OPC, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero
 - (c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 5 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 7.2 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere di cui al successivo articolo 8 è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato presente nell'organo amministrativo della Società. Nel caso in cui tale Presidio Equivalente non possa trovare applicazione, si applicheranno i Presidi Equivalenti di cui ai paragrafi (b) e (c) che precedono.

Articolo 8

Parere del Comitato

- 8.1 Una volta ricevute le informazioni dagli Organi Delegati, il Comitato, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dagli Organi Delegati, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione stessa e

rilasciare il proprio parere motivato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 8.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, dei quali il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza, applicando a tal fine i criteri specificati dalla normativa anche regolamentare vigente, ivi incluse le previsioni applicabili alle società Euronext Growth Milan. In tal caso, l'ammontare massimo di spesa per i servizi degli esperti indipendenti non potrà superare il 2% (due per cento) del controvalore dell'Operazione.
- 8.3 L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare l'iter logico della posizione assunta e, quantomeno, la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi quelli rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

Articolo 9

Approvazione di Delibere-Quadro

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di Società Controllate di una serie di OPC omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "Delibere-Quadro").
- 9.2 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
- (a) il tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede l'adozione della Delibera-Quadro;
 - (b) la Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle operazioni oggetto di Delibera-Quadro;
 - (c) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
 - (d) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle OPC oggetto della Delibera-Quadro;
 - (e) il numero massimo previsto delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 9.3 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della Delibera-Quadro superi la soglia per la determinazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo.
- 9.4 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle OPC di cui all'articolo 5 che precede.
- 9.5 Il Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, il Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle OPC concluse in attuazione delle Delibere-Quadro, indicando per ciascuna:
- a) la controparte con cui l'operazione è posta in essere;
 - b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - c) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;

- d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

Articolo 10 **Informativa periodica**

- 10.1 Gli Organi Delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 10.2 Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- (a) la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
 - (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
 - (c) le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 10.3 In aggiunta a quanto precede, gli Organi Delegati forniscono agli Amministratori Indipendenti, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento che, ricadendo in una delle condizioni di esenzione di cui al successivo articolo 17, non siano state approvate in conformità alle previsioni della presente Procedura.
- 10.4 In caso di Operazioni con Parti Correlate (non di competenza assembleare) eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 11 **Informazione al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza**

- 11.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate dalla Società, la Società predispone — ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan — redatto ai sensi dell'apposito allegato alle Disposizioni Euronext Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").
- 11.2 La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da Società Controllate mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 13 della Procedura OPC.
- 11.3 La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 11.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati dal Comitato nonché i pareri rilasciati da esperti indipendenti

di cui si sia eventualmente avvalso l'organo amministrativo (ovvero solamente i termini essenziali di tale parere in linea con quanto previsto nell'apposito allegato alle Disposizioni Euronext Parti Correlate).

- 11.5 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea dei Soci ordinaria della Società il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre alla predetta Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo entro il ventunesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea de Soci.
- 11.6 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo.
- 11.7 Qualora le Operazioni che, determinato il superamento della soglia di rilevanza, siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determini il superamento della soglia.

Articolo 12

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

- 12.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di informativa price sensitive previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta applicabile ed in particolare alle disposizioni del Regolamento MAR, e pertanto debba essere comunicata al pubblico ai sensi e per gli effetti della "Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate e l'istituzione e la tenuta del Registro Insider" approvata dalla Società, il comunicato dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - (a) la descrizione dell'Operazione e l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - (b) la denominazione o il nominativo della Parte Correlata;
 - (c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 14 della presente Procedura;
 - (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 14 della presente Procedura;
 - (e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 13

Operazioni di Società Controllate, italiane o estere

- 13.2 La Società riceve tempestivamente dalle Società Controllate italiane ed estere, ove esistenti, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
- 13.3 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, del Gruppo, con Parti Correlate alla Società, si applicano — in quanto compatibili — le previsioni contenute nell'articolo 5 che precede.

Articolo 14
Casi di esenzione

14.1 La Procedura OPC non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (*ex* articolo 2389, primo comma, del codice civile, ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (c) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- (d) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (e) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- (f) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (g) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo articolo 14.2 in caso di OPC Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza. In caso di OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Funzione Responsabile comunica alla Consob e al Comitato Parti Correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento 17221/2010, la controparte, l'oggetto, e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene si applichino Condizioni Equivalenti, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato Parti Correlate verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione;
- (h) alle OPC con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'OPC non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- (i) fatto salvo quanto previsto nell'articolo 10 della Procedura OPC, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza,

ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

- 14.2 Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 13.1(f) che precede in relazione alle OPC Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza della Procedura OPC, indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella suddetta lettera (f).
- 14.3 Con periodicità almeno trimestrale, gli Organi Delegati trasmettono al Comitato Parti Correlate un'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al paragrafo 13 della presente Procedura, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza esenti.

Articolo 15

Responsabilità di controllo

- 15.1 Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:
- (a) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento Consob e nelle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan; e
 - (b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC,
- e ne riferisce all'assemblea in conformità all'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.

Articolo 16

Registro delle OPC

- 16.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della presente Procedura OPC, gli Organi Delegati istituiscono altresì, e tengono costantemente aggiornato, un apposito registro, anche su base informatica, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, con indicazione, per ciascuna Operazione, della Parte Correlata, dell'oggetto, della data e del controvalore in Euro della stessa.